**Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti**

secondo la Convenzione di Basilea e l’ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif)

tra il produttore di rifiuti / l’esportatore

XXX [*nome*]

XXX

XXX

di seguito denominato [*nome*]

e l’impianto di smaltimento / valorizzazione [*selezionare la designazione corrispondente*]

YYY [*nome*]

YYY

YYY

di seguito denominato [*nome*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**§ 1: Oggetto**

|  |  |
| --- | --- |
| * Concerne la notifica n.:
 |  |

**§ 2: Impianto di smaltimento / valorizzazione**

Per la durata del presente contratto, l’impianto di smaltimento / valorizzazione [*nome*] si impe­gna a smaltire / valorizzare [*selezionare l’opzione corrispondente*] nei propri impianti i rifiuti menzionati.

L’impianto di smaltimento / valorizzazione [*nome*] conferma che secondo il proprio diritto na­zionale è autorizzato a ricevere i rifiuti per lo smaltimento / la valorizzazione [*selezionare l’op­zione corrispondente*].

**§ 3: Ripresa**

Il produttore di rifiuti / L’esportatore [*nome*] si impegna a riprendere i rifiuti secondo l’articolo 9 capoverso 2 della Convenzione di Basilea se il movimento, la valorizzazione o lo smaltimento non è stato effettuato nella forma prevista o è considerato come traffico illecito.

L’impianto di smaltimento / valorizzazione [*nome*] si impegna a valorizzare / smaltire [*selezio­nare l’opzione corrispondente*] i rifiuti secondo l’articolo 9 capoverso 3 della Convenzione di Basilea se il movimento è considerato illecito a causa del comportamento dell’impianto di smal­timento / valorizzazione.

**§ 4: Documenti**

L’impianto di smaltimento / valorizzazione [*nome*] si impegna secondo l’articolo 31 capoverso 5 lettera a OTRif in connessione con l’articolo 6 capoverso 9 della Convenzione di Basilea a inviare all’esportatore [*nome*] e alle autorità competenti entro 3 giorni lavo­ra­tivi dal conferimento dei rifiuti una copia del modulo di accompagnamento (conferma di rice­zione).

Questa conferma deve avvenire mediante una firma nel campo n. 18 del modulo di accompa­gnamento relativo alla notifica.

L’impianto di smaltimento / valorizzazione [*nome*] si impegna inoltre secondo l’articolo 31 ca­poverso 5 lettera b OTRif in connessione con l’articolo 6 capoverso 9 della Convenzione di Basilea a confermare all’esportatore [*nome*] e alle autorità competenti entro 30 giorni dallo smaltimento, ma al massimo entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento è avvenuto in modo rispettoso dell’ambiente (prova dello smaltimento).

Tale conferma deve essere fornita apponendo una firma nel campo n. 19 del modulo di ac­compagnamento relativo alla notifica.

**§ 5: Garanzia finanziaria**

Le parti convengono di depositare una garanzia bancaria o assicurativa a favore dell’autorità competente (Stato esportatore).

**§ 6: Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti menzionati avviene nel rispetto della legislazione vigente in Svizzera, nell’Unione europea e nello Stato esportatore nonché conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni legali nazionali concernenti la protezione della salute.

Il trasporto deve in particolare soddisfare le prescrizioni in vigore per il trasporto di merci se­condo le disposizioni ADR.

**§ 7: Validità**

Il contratto è valido per la durata della notifica n. XXXXXXX.

Con la loro firma, le parti dichiarano che tutti i dati contenuti nel presente contratto sono esatti.

|  |  |
| --- | --- |
| Produttore di rifiuti / esportatore | Impianto di smaltimento / valorizzazione[*selezionare l’opzione corrispondente*] |
| Luogo / data: ………………………… | Luogo / data: ……………………… |
| Firma | Firma |

Stato: 24 giugno 2019